

**CONTRATTO RELATIVO AL "MEDICO COMPETENTE"  
AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I.**

SCRITTURA PRIVATA

Tra la **Fondazione Orchestra Regionale delle Marche** con sede in Ancona (via degli Aranci, 2) in persona del legale rappresentante pro tempore d'ora innanzi "l'Azienda" e il **Dr. Giuseppe Olivetti** nato a Ostra (An) il 05.12.1957 e residente in Ostra (An) Via C. Colombo 8 d'ora innanzi "medico competente"


PREMESSO:

- che l'Azienda, ai sensi della vigente normativa ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico in possesso dei titoli indicati nel D.Lgs 81/2008
- che il Dr. Giuseppe Olivetti è in possesso della specializzazione in Medicina del lavoro e si è dichiarato disponibile a prestare la propria opera professionale.

SI CONVIENE E STIPULA:

L'Azienda incarica in qualità di medico competente il Dr. Giuseppe Olivetti che dichiara di accettare l'incarico ad attuare gli accertamenti sanitari secondo le direttive stabilite dai decreti precedentemente citati.

- L'opera del medico competente si esplicherà: in accertamenti sanitari preventivi e periodici intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica; formulando il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Saranno compiti del *medico competente*:
  - a) garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, ritenuta adeguata alle conoscenze medico-scientifiche;
  - b) far effettuare agli esposti gli esami chimico-biologici e strumentali mirati al rischio specifico;
  - c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  - d) compilare ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici;
  - e) informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;
  - f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta, copia della documentazione sanitaria;
  - g) comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
  - h) informare, a richiesta, il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
  - i) comunicare al datore di lavoro eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa;
  - l) partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, programmata dal datore di lavoro, con preavviso di giorni trenta (30) dalla data indicata;



- m) visitare gli ambienti di lavoro, con frequenza e modalità che saranno stabilite in sede di valutazione dei rischi in accordo con la normativa vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- o) collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- p) effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previa avviso al datore di lavoro;
- q) collaborare alla valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08, per quanto di sua competenza;
- r) collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- s) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza;
- t) organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinici e biologici, mirati al rischio;
- u) cooperare, ove del caso, con gli Organi di Vigilanza.

L'**Azienda**, per quanto di sua competenza provvederà:

- 1) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici e ai rischi connessi con l'attività produttiva, attraverso la tempestiva trasmissione del documento di rischio di cui al D.Lgs 81/08 e suoi aggiornamenti;
- 2) a fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- 3) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- 4) ad assistere, direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti chimico-biologici stabiliti dal medico competente;
- 5) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- 6) ad organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ed avvisare il medico competente almeno trenta (30) prima della data programmata;
- 7) a fornire con tempestività al medico competente, i risultati di controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- 8) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- 9) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'organismo di vigilanza, per quanto di competenza medica, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale d'ispezione rilasciato.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale, di cui sopra, nei giorni e nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Azienda, comunque nel rispetto della periodicità programmata ed in armonia con la normativa vigente.

E' facoltà del medico competente, ove impossibilitato per motivi eccezionali ad eseguire le visite nei termini programmati, farsi sostituire da altro medico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa citata in premessa, da lui nominato.

Per le visite specialistiche ed esami clinici, biologici e strumentali, si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con la committente;

- il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico emesso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi,



- la collaborazione, come sopra indicata, per le sue specifiche caratteristiche non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né l'obbligo orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato,
- il medico competente riceverà i seguenti onorari (da aggiornare periodicamente al costo della vita in base agli indici ISTAT):
  - I.. Consulenza annuale ex art. 25 D.Lgs 81/08 (riunioni, sopralluoghi, ecc.): € 100 + IVA
  - II. Vista medica preassuntiva e/o preventiva (art. 41, comma 2, lettera a, e-bis): € 85 (comprensiva di esami strumentali)  
Visita medica periodica (art. 41, comma 2 lettera b, c, e, e-ter): € 60 (comprensiva di esami strumentali)  
Test alcolimetrico mediante etilometro: € 10 cad.  
Test urinario per la ricerca di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: € 50 cad.
- Il presente contratto è a termine ed avrà durata annuale dalla data della stipula e s'intende conferito fino al 31/12/2017.
- Il pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate dovrà avvenire non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla presentazione della fattura.

In fede

p. Azienda  
Il Presidente  


Dr. Giuseppe Olivetti  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del lavoro  


Ancona , 2 gennaio 2017